



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2006/2007*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 62**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 13 Dicembre 2006 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni e i componenti Antonio Pezzano e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

**1) Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE SETTESOLDI****

La Commissione Disciplinare:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Settesoldi, assistito dal nominato difensore il quale deposita agli atti del procedimento la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C n. 106/c del 7 dicembre 2006 che contiene un giudicato, seppur implicito, del comportamento contestato dalla Procura Federale al sig. Settesoldi;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 20/10/2006 ha deferito il sig. Settesoldi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver prestato la propria opera per più di una società nella stagione sportiva 2005/06 ed in particolare per le società Jolly Montemurlo e AC Prato, con quest'ultima risultando regolarmente tesserato;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato rese quest'oggi dinanzi a questa Commissione;
- rilevato come nella precitata decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C n. 106/c del 7 dicembre 2006, avente ad oggetto gli stessi fatti che hanno dato origine al deferimento che ci occupa, il comportamento del sig. Settesoldi è stato qualificato come prestazione gratuita, per pochissimi giorni, a titolo di amicizia e passione per il calcio giovanile, che non costituisce ipotesi disciplinamente rilevante;
- ritenuto di condividere e fare proprie le considerazioni svolte in detta decisione

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **SIMONE SETTESOLDI** dall'addebito contestato.

**2) Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO****

La Commissione Disciplinare:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Ezio Capuano assistito dai nominati difensori;
- nel corso della discussione orale, assunta a riferimento la sentenza del tribunale di Salerno di non luogo a procedere, uno dei difensori chiede un differimento dell'udienza onde acquisire e depositare agli atti di questa Commissione tutta la documentazione afferente la richiesta di obbligazione a suo tempo avanzata dal sig. Ezio Capuano;
- la Commissione ritiene di accogliere tale richiesta istruttoria al fine di una miglior istruzione del procedimento

**P.Q.M.**

rinvia la trattazione all'udienza del 28/02/2007 dando termine all'interessato fino al 20 febbraio 2007 di fare deposito presso la segreteria di questa Commissione della documentazione che sarà acquisita in uno ad eventuali ulteriori memorie difensive.

### 3) Procedimento disciplinare a carico di **PIER PAOLO AGUS**

La Commissione Disciplinare:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 17/10/2006 ha deferito il sig. Agus alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto funzioni da "prestanome" in favore del sig. Riccardo Farci nella conduzione tecnica della prima squadra della società "Jupiter" Cagliari nella stagione sportiva 2005/06;
- considerato che i fatti contestati sono stati ammessi dall'interessato in sede di interrogatorio reso all'Ufficio Indagini come da relazione del 16/05/2006

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PIER PAOLO AGUS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/03/2007**.

### 4) Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA CIARAMELLA**

La Commissione Disciplinare:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Ciaramella assistito dal nominato difensore;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 03/07/2006 ha deferito il sig. Ciaramella alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, l'attività di allenatore prima per la società Rinascita Falchi Rossoblu e, successivamente, per la società Us Alba Durazzano S. Agata;
- avute presenti le note difensive scritte;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato rese quest'oggi dinnanzi a questa Commissione sostanzialmente confermative delle difese scritte già svolte ma volte, altresì, a sottolineare l'attuale sua grave posizione professionale giacché il deferimento avrebbe impedito di poter accettare incarichi di allenatore nella corrente stagione sportiva;
- rilevato come tale affermazione sia destituita di fondamento giacché risulta documentalmente che l'interessato nella corrente stagione sportiva 2006/07 ha assunto la carica di allenatore della Spa Sapri Calcio che milita nel campionato di Serie D da cui è stato esonerato in data 20/11/2006;
- considerata, pertanto, l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'interessato, anche ai sensi dell'art. 118 cpc, norma di riferimento comportamentale che può assumere rilievo in sede disciplinare, tale da inficiare complessivamente l'intero castello difensivo;
- rilevato che i fatti addebitati all'interessato risultano sufficientemente comprovati dalle testimonianze rese all'Ufficio Indagini dai signori Vincenzo Amoroso e Ciro Guadagno nonché dettagliatamente riferiti e minuziosamente descritti in sede di interrogatorio dai signori Raffaele Murante, Giuseppe Izzo e Francesco Tauro;
- valutate peraltro le testimonianze favorevoli all'imputato, il complessivo contesto ambientale che ha caratterizzato sia l'indagine sia le circostanze di fatto accertate nonché il limitato ambito temporale (novembre/dicembre 2005) in cui si colloca l'illecito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANDREA CIARAMELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **28/02/2007**.

Pubblicato in Firenze il 13 dicembre 2006.

Il Presidente  
Azeglio Vicini